

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo III - Del reato

Art. 55 Eccesso colposo

1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli [articoli 51, 52, 53 e 54](#), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo [52](#), la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo [61](#), primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.